

DELIBERA N. 94/12/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ SESTARETE & RETE 8 S.R.L., ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE 7 GOLD PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3,
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee giuda relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante *“Delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTA la convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna del 10 luglio 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna, nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 14 dicembre 2011, la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Sestarete & Rete 8 esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale 7 Gold nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 6 novembre 2011;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna datato 15 dicembre 2011 e notificato in data 19 dicembre 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa sull’emittente televisiva locale 7 Gold il giorno 6 novembre 2011, dalle ore 19.40.47 alle ore 19.52.43, è stato trasmesso un programma di televendita, *“Casalotto”*, di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrappressione sullo schermo televisivo di una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (895095);

RILEVATO che la predetta società ha esperito l’accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame in data 10 gennaio 2012;

RILEVATO che la società sopra menzionata, in sede di audizione convocata per il giorno 10 gennaio 2012, ha sostenuto che per *“una fattispecie analoga del 2010...è stata disposta l’archiviazione”* del relativo procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha proposto a questa Autorità, in data 27 febbraio 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.033,00;

RITENUTO che quanto eccepito non possa trovare accoglimento, in quanto gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrappressione al fine di acquistare i pronostici elaborati dagli esperti configurano i programmi televisivi contestati come televendite, contenendo già tutti gli elementi sufficienti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso; inoltre, l'interazione tra l'utente-telespettatore e il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca dell'argomento desiderato attraverso guide opportune può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer);

RILEVATO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento, in quanto l'emittente televisiva locale 7 Gold, nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 6 novembre 2011, ha trasmesso una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrappressione sullo schermo televisivo di una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (895095);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto “*è vietato mostrare in sovrappressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Sestarete & Rete 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale 7 Gold la trasmissione di programmi di televendita in violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP in data 6 novembre 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 citato - trasmissione di un programma di televendita di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita che mostra in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo - poste a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione

nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Sestarete & Rete 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale 7 Gold con sede in Bologna, alla via dell'Arcoveggio n. 49/5 – 40129 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 94/12/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 94/12/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola